

DELIBERAZIONE n. 0000063 del 28/01/2025

Struttura adottante:
UOS SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER LA RICERCA

Proposta: 0000023 del 14/01/2025

OGGETTO:
ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E RICERCA".

Il Commissario Straordinario

Cristina Matranga

L'estensore **Rita Pauri** *Data* 14/01/2025

Il Responsabile del procedimento **Rita Pauri** *Data* 14/01/2025

Il Dirigente U.O. **Rita Pauri** *Data* 14/01/2025

Direttore Bilancio **Antonio Proietti** *Data* 15/01/2025

Direttore Amministrativo **Barbara Solinas** *Data* 20/01/2025
Parere: **FAVOREVOLE**

Direttore Sanitario **Pietro Scanzano** *Data* 20/01/2025
Parere: **FAVOREVOLE**

Direttore Scientifico **Enrico Girardi** *Data* 21/01/2025
Parere: **FAVOREVOLE**

Il Dirigente f.f. dell'U.O.S. Servizio Amministrativo per la Ricerca

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421”*;
- il Decreto Legislativo del 16.10.2003, n. 288 recante norme sul *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3”* e successive modifiche ed integrazioni da ultimo introdotte con il Decreto Legislativo 23.12.2022, n. 200;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'I.N.M.I. L. Spallanzani adottato con deliberazione n. 487 del 16.07.2019 recante come oggetto *“Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INMI”*, approvato dalla Regione Lazio con DCA U00296 del 23.07.2019;
- il Decreto del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lazio del 7 agosto 2023, con il quale è stato confermato il riconoscimento di carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive *“Lazzaro Spallanzani”* per la disciplina di *“malattie infettive”*;
- VISTA** la nota circolare prot. 0003020 del 13/06/2023 della Direzione Generale Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, avente ad oggetto *“Borse di studio e ricerca”*;
- PREMESSO** che l’Istituto bandisce selezioni per l’attribuzione di borse di studio e ricerca a laureati, e eventualmente in possesso di diploma di specializzazione o dottorato di ricerca, per lo svolgimento di un percorso di formazione teorico-pratica connotato da un crescente grado di complessità e responsabilizzazione scientifica;
- che, per la disciplina delle procedure di conferimento delle borse di studio e ricerca, l’Istituto, con deliberazione n. 621 del 28/09/2019, si è dotato di un apposito Regolamento;
- RAVVISATA** la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento di che trattasi al fine di agevolare il reclutamento delle risorse indispensabili per l’attività dell’Istituto ed aggiornare i compensi previsti;
- RITENUTO** opportuno procedere all’adozione di un nuovo Regolamento per il conferimento delle borse di studio e ricerca, il cui testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge 15/2005;

PROPONE

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante della presente deliberazione:

- di adottare il nuovo Regolamento in materia di conferimento borse di studio e ricerca nel testo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, che entrerà in vigore alla data di adozione del presente atto;
- di dare atto che le disposizioni contenute nel precedente Regolamento, adottato con deliberazione n. 621 del 28/09/2019, continuano a trovare applicazione per le borse di studio già in corso e per gli avvisi di selezione pubblicati fino alla data di adozione del presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto.

*Il Dirigente f.f. U.O.S.
Servizio Amministrativo per la Ricerca
(Dott.ssa Rita Pauri)*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la DGR del 28 giugno 2024 n. 474 avente ad oggetto: “*Commissariamento IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani (art 8 comma 7 bis, della Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)*” con la quale viene disposto: di procedere a decorrere dal 1 luglio 2024 al commissariamento dell’Istituto, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale e di individuare con successivo provvedimento il nominativo del Commissario Straordinario;
- IN VIRTU’** dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00114 del 04/07/2024;
- VISTA** la deliberazione n. 381 del 9 luglio 2024 in forza della quale la dr.ssa Cristina Matranga ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario dell’INMI Lazzaro Spallanzani nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale;
- VISTI** il Decreto del Ministero della Salute del 7 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 227 del 28/09/2023, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, per la disciplina delle “malattie infettive”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
- VISTA** la legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;
- LETTA** la proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Adozione nuovo Regolamento in materia di conferimento di borse di studio e ricerca*”; presentata dal Dirigente f.f. della UOS Servizio Amministrativo per la Ricerca (SAR);
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge n. 15/2005;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico;

D E L I B E R A

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante della presente deliberazione:

di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Adozione nuovo Regolamento in materia di conferimento di borse di studio e ricerca”*.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della L.R. Lazio, n. 45/96.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Cristina Matranga)

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E RICERCA

Art. 1 – (Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione e la fruizione di borse di studio e ricerca (di seguito denominate "BSR") erogate con fondi provenienti da finanziamenti di soggetti pubblici e privati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani I.R.C.C.S. (di seguito denominato "INMI"), al fine di garantire il rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità, pubblicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 - (Tipologia ed importi delle BSR)

Le BSR sono finalizzate allo svolgimento di attività di studio, di ricerca e supporto correlata all'attività di ricerca. Sono assegnate a personale già formato per contribuire con la loro attività allo svolgimento di specifici progetti di ricerca e consentire loro un periodo di elevata formazione teorico-pratica al fine di acquisire capacità pratiche e conoscenze tecnico operative, indipendentemente dall'acquisizione di uno specifico titolo accademico.

Si distinguono in tre livelli, connotati da un crescente grado di complessità e responsabilizzazione scientifica, volto a fornire al borsista gli strumenti idonei a renderlo progressivamente in grado di gestire in maniera autonoma un progetto tecnico-scientifico (ideazione, reperimento fondi, ricerca partner, gestione budget, esecuzione, interpretazione dei risultati, pubblicazione):

1. **BSR di primo livello (importo lordo su base annua € 19.200,00)** (1.600/mese), indirizzate a candidati in possesso di Laurea triennale.
2. **BSR di secondo livello (importo lordo su base annua € 24.000,00)**, (2.000/mese) indirizzate a candidati in possesso di laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico.
3. **BSR di terzo livello (importo lordo su base annua € 27.400,00)** (2.280/mese) indirizzate a candidati in possesso di laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico e diploma di specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero, ovvero di almeno 3 anni di esperienza di ricerca clinica o di laboratorio nello specifico settore di ricerca oggetto della borsa di studio, documentata da pubblicazioni scientifiche come autore, ovvero master di II livello e un anno di esperienza di ricerca documentata, successiva al conseguimento del titolo. Possono altresì essere assegnate a candidati laureati in medicina e chirurgia.

Gli importi delle BSR sono vincolati ad eventuali limiti annui massimi previsti dalle disposizioni che regolamentano la gestione economica dei singoli progetti.

Art. 3 - (Procedura di attivazione)

Le selezioni per il conferimento di BSR vengono avviate su richiesta del Responsabile della Ricerca, il quale formula al Direttore Scientifico, su apposito modulo, una proposta di attivazione di procedura selettiva, che deve obbligatoriamente contenere i sottoelencati elementi essenziali:

- Codice Identificativo e Titolo del Progetto di ricerca;
- Tipologia della borsa di studio da conferire;
- Durata;
- Importo della borsa di studio;
- Attività da svolgere;
- Titoli valutabili per la selezione;
- Fondo su cui dovrà gravare la spesa e attestazione della relativa disponibilità;
- Nominativo del componente aggiuntivo della Commissione, nel rispetto dell'art. 6 del presente regolamento;
- Nominativo dell'eventuale Ricercatore che assumerà le funzioni di Tutor nei confronti del borsista.

Art. 4 - (Titoli valutabili)

I titoli valutabili devono essere individuati tra quelli di seguito indicati, coerentemente con la BSR da conferire. Potranno, quindi, essere individuati uno, alcuni o tutti i seguenti titoli:

- dottorato di ricerca o equipollente, diploma di specializzazione o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. È cura del candidato, pena esclusione dalla procedura, dimostrare l'equiparazione ovvero l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento di riconoscimento. I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alla selezione, purché siano stati dichiarati equivalenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove in attesa dell'emanazione di tale provvedimento;
- possesso di eventuali abilitazioni o iscrizioni ad albi;
- documentata attività di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, pubblici o privati;
- documentata attività di formazione, dimostrata dalla partecipazione a master, corsi, seminari, etc. attinenti alle materie dell'incarico;
- pubblicazioni scientifiche indicizzate e con Impact Factor inerenti al tema oggetto della BSR;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi;
- partecipazione a missioni internazionali;
- titolarità di brevetti;
- relazioni a congressi, convegni nazionali ed internazionali;
- conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica) ovvero conoscenza di strumenti informatici avanzati per posizioni quali, ad esempio, statistico, informatico, bionformatico, etc.;
- adeguata conoscenza della lingua inglese;
- premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca;
- titolarità di progetti e dei relativi finanziamenti;
- altri titoli ritenuti idonei a comprovare il possesso della qualificazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico da conferire.

Art. 5 - (Avviso di selezione)

La Direzione Scientifica predispone un apposito avviso di selezione nel quale sono riportati i seguenti elementi:

- a) Tipologia ed oggetto della BSR;
- b) Luogo, durata e modalità di svolgimento delle attività;
- c) importo della BSR, periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale applicabile, eventuale possibilità di sospensione e proroga della BSR;
- d) requisiti per la partecipazione alla selezione ed eventuali titoli valutabili;
- e) indicazione della struttura da contattare per ottenere ulteriori informazioni.

Nel medesimo avviso sono individuati i termini e le modalità per la presentazione delle domande, nonché i criteri attraverso i quali verrà effettuata la selezione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell'Unione europea o cittadinanza di altri Stati esteri, purché in regola con il permesso di soggiorno;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali per reati che impediscono l'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- d) non aver in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario

giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313. In caso contrario dovranno essere indicate la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

Costituisce allegato all'avviso di selezione l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati, predisposta dall'INMI, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (anche solo "GDPR"), recante il "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali*"

Art. 6 - (Procedura selettiva)

La Direzione Scientifica procede alla valutazione delle domande presentate, attraverso commissioni appositamente costituite, presiedute dal Direttore Scientifico (o un suo delegato) e composte da due membri, il Responsabile della Ricerca (o un suo delegato) ed un ulteriore esperto nella materia, da individuarsi all'interno dell'Istituto, nonché da un segretario, scelto dal Direttore Scientifico tra i dipendenti del SAR, della Direzione Scientifica, del Dipartimento di Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata e del Dipartimento Clinico e di Ricerca Malattie Infettive.

La Commissione procederà alla valutazione comparativa mediante l'esame dei titoli dei candidati (titoli di studio, curriculum formativo e professionale e produzione scientifica) ed un colloquio

Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone complessivamente di 60 punti così ripartiti:

1. 30 punti per la valutazione dei titoli e nello specifico:

a) Per attività di ricerca

- | | |
|--|--------------|
| - titoli di studio e accademici | max 3 punti |
| - pubblicazioni e titoli scientifici | max 7 punti |
| - curriculum formativo e professionale | max 20 punti |

b) Per attività di supporto alla ricerca

- | | |
|--|--------------|
| - titoli di studio e accademici | max 3 punti |
| - pubblicazioni e titoli scientifici | max 3 punti |
| - curriculum formativo e professionale | max 24 punti |

2. 30 punti per il colloquio

I criteri di valutazione sono definiti di volta in volta dalla commissione esaminatrice in base alle finalità della BSR.

Il colloquio sarà teso a verificare l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze e conoscenze acquisite dal candidato rispetto all'oggetto della BSR da conferire e ad accertare l'idoneità del candidato all'attività di ricerca, nonché la sua motivazione ed attitudine.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 18/30. Il candidato che ottenga un punteggio inferiore a 18/30 nel colloquio è da considerarsi non idoneo.

Il punteggio finale sarà espresso in sessantesimi quale somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Al termine della valutazione dei candidati la Commissione predisporrà una relazione motivata indicando il risultato della valutazione.

La Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai candidati idonei.

Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto, in applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

La graduatoria potrà essere utilizzata eventualmente per l'affidamento di future BSR di contenuto analogo o in caso di rinuncia da parte del vincitore.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

Art. 7 - (Esclusioni)

Sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina prevista dal presente regolamento le BSR attribuite a soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, indetti da Università con cui l'INMI intrattiene rapporti di collaborazione scientifica, che siano tenuti a svolgere la propria attività di ricerca e/o di tirocinio formativo presso il medesimo.

In caso di assegnazione di "borse di studio e ricerca" o "Research Fellowship" a soggetti accreditati in qualità di componenti di gruppi di ricerca, coordinatori e/o responsabili di unità operative e/o di specifici work packages nell'ambito di progetti a titolarità dell'Istituto, è possibile prescindere dall'esperimento della selezione pubblica, purché gli stessi siano risultati vincitori di bandi competitivi aventi valenza di selezione pubblica.

Art. 8 - (Conferimento della BSR e stipula del contratto)

Il conferimento della BSR, in base all'esito della procedura selettiva, viene disposto con deliberazione del Legale Rappresentante, a cui segue la stipula di un apposito contratto di diritto privato, da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività, che disciplini le condizioni giuridiche ed economiche regolanti il rapporto, nonché le modalità di svolgimento della BSR.

La stipula del contratto sarà subordinata all'effettuazione della visita medica preventiva per l'idoneità e all'espressione del giudizio di idoneità senza limitazione e/o prescrizioni da parte del medico competente.

La BSR deve essere conferita per un periodo adeguato a consentire la realizzazione del percorso formativo teorico-pratico cui è finalizzata, compreso tra un periodo minimo di 3 mesi ed un massimo di 12 mesi o più, in ragione della durata del progetto di ricerca, prorogabile per massimo due volte, fino ad un massimo di 35 mesi di durata complessiva, mantenendo lo stesso trattamento economico, previa verifica della copertura finanziaria e del permanere delle condizioni in base alle quali la BSR è stata istituita ed assegnata.

La proroga deve essere approvata dal Direttore Scientifico su richiesta motivata del Responsabile della Ricerca.

Costituiscono allegati al contratto, l'informativa sul trattamento dei dati personali del borsista in funzione del conferimento della borsa, predisposta dall'INMI, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, nonché l'atto di nomina del borsista, che opererà per le attività oggetto del contratto di conferimento della borsa sotto la diretta autorità dell'INMI, quale autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy).

Art. 9 – (Modalità di espletamento dell'attività)

Le modalità di espletamento delle attività, correlate al percorso formativo teorico-pratico cui è finalizzata la BSR, dovranno essere concordate con il Responsabile della ricerca.

Il borsista è tenuto al diligente e sollecito adempimento dell'attività di ricerca, garantendo un'assidua e responsabile collaborazione, nel pieno rispetto dei compiti istituzionali e della missione dell'INMI, in conformità al piano di lavoro/accessi concordato con il proprio Responsabile.

Il borsista è tenuto al rispetto dei seguenti doveri:

- a) frequentare la struttura di destinazione dalla data indicata nel contratto, pena la decadenza;
- b) prestare la sua opera uniformandosi ai principi di etica professionale, al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al Codice di Comportamento aziendale, adottato con Deliberazione n. 437 del 12/09/2016, per quanto compatibili, ed al Codice di Condotta per l'Integrità della Ricerca di cui alla Deliberazione n. 618 dell'11/12/2023;

- c) frequentare con assiduità la struttura alla quale è assegnato, adempiendo con impegno e diligenza alle attività affidategli di ricerca, di addestramento, di studio, formazione e di aggiornamento, curando e custodendo il materiale affidatogli. L'articolazione dell'orario di frequenza è concordata per iscritto con il Responsabile del progetto di Ricerca;
- d) timbrare mediante tesserino magnetico all'inizio ed al termine della propria attività per la rilevazione della presenza in Istituto anche a fini assicurativi, senza che ciò possa in alcun caso configurare sotto l'aspetto giuridico un rapporto di lavoro di natura subordinata;
- e) partecipare agli approfondimenti e alle verifiche periodiche programmate dal Responsabile;
- f) collaborare nella stesura delle pubblicazioni scientifiche con il Responsabile;
- g) avvertire preventivamente il Responsabile o suo delegato, qualora abbia necessità di assentarsi;
- h) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria disposta dall'INMI, in applicazione del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- i) osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i..
- j) rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali, di cui al GDPR ed al Codice Privacy, e le istruzioni impartite dall'INMI nell'atto di nomina ad autorizzato al trattamento;
- k) mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e trattare come confidenziali tutti i dati e le notizie apprese durante il periodo di BSR e farne un uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la revoca della BSR. L'obbligo di riservatezza resta in vigore anche dopo la scadenza della BSR.

Il borsista dovrà presentare alla Direzione Scientifica, almeno 15 giorni prima della scadenza della borsa di studio, una relazione finale sull'attività svolta, vistata dal Responsabile, il quale dovrà attestare la proficua utilizzazione della borsa di studio.

Art. 10 – (Assenze)

Le assenze a qualsiasi titolo effettuate dal borsista, secondo la valutazione del Responsabile, non dovranno essere tali da compromettere il buon esito della ricerca e la proficua utilizzazione della borsa di studio.

Le assenze dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile, salvo i casi di eventi imprevedibili.

Il godimento della borsa di studio e ricerca potrà essere sospeso in via temporanea nel caso in cui l'assegnatario debba assentarsi per infortunio e malattia di durata superiore a 20 (venti) giorni o per altri gravi e comprovati motivi personali. Tali assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare l'attività di ricerca oggetto della BSR. La corresponsione del compenso verrà sospesa con decorrenza dalla data di interruzione.

Alla borsista dovrà essere consentita, con sospensione del compenso previsto, l'assenza per gravidanza per un periodo non superiore a 5 mesi, in analogia a quanto stabilito dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.

Su richiesta del Responsabile, con l'assenso del Direttore Scientifico per tutti i casi indicati nel presente articolo, la borsa di studio potrà essere prorogata per un periodo corrispondente alla sospensione e comunque non oltre la durata del progetto di ricerca.

Art. 11 – (Modalità di erogazione della BSR)

L'ammontare della BSR è determinato in base alla natura della medesima e deve essere commisurato alla rilevanza e complessità dell'attività da svolgere.

L'importo assegnato verrà erogato in rate mensili posticipate di pari importo, al netto delle ritenute fiscali e del contributo assicurativo INAIL, previa presentazione da parte del Borsista dell'attestazione di regolare esecuzione dell'attività rilasciata dal Responsabile della ricerca.

Art. 12 – (Inquadramento giuridico, fiscale e previdenziale)

La BSR non si configura come rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, non dà diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ai fini di carriera, o in ordine all'accesso ai ruoli organici dell'INMI.

Ai fini fiscali trattasi di reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i..

Art. 13 – (Copertura assicurativa)

L'INMI garantisce la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile connessa alla fruizione della borsa di studio.

Art. 14 – (Sicurezza e salute sul luogo di lavoro)

L'INMI si impegna ad applicare le misure di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi gli obblighi di formazione e informazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche nei confronti del Borsista.

Il Borsista verrà sottoposto a visita medica all'inizio dell'attività e ad eventuali visite periodiche successive qualora il Medico competente, tenendo conto del tipo di attività, lo ritenga necessario.

Art. 15 – (Incompatibilità, decadenza e rinuncia)

Il borsista che, nel corso del godimento della borsa, si assenti senza un giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato del Direttore Generale.

Il Borsista è tenuto a comunicare per iscritto al Responsabile della ricerca ed al Direttore Scientifico, con un preavviso di almeno trenta giorni, l'eventuale rinuncia volontaria alla BSR o altre condizioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività previste dalla medesima.

L'Istituto ha il diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto un importo commisurato al periodo di preavviso non comunicato nei termini suindicati, salvo diversa indicazione del Responsabile della ricerca e del Direttore Scientifico.

La BSR comporta l'onere dell'esclusività e pertanto è incompatibile con altre borse o assegni di studio o sovvenzioni di analoga natura. Inoltre non può essere cumulata con retribuzioni o compensi di qualsiasi natura derivanti da rapporti di lavoro con enti pubblici o con privati, nonché con lo svolgimento di eventuali attività, anche non retribuite, che possano arrecare pregiudizio o determinare conflitto di interessi con l'INMI.

Decadono dalla borsa di studio coloro che: a) senza giustificato motivo, non inizino l'attività alla data stabilita nel contratto; b) commettano gravi e ripetute inadempienze contrattuali, con particolare riferimento alla violazione della normativa sul corretto trattamento dei dati personali, comprese le relative istruzioni impartite dall'INMI, e/o dell'obbligo di riservatezza; c) durante l'attività non assolvano gli obblighi loro connessi o diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato, previa adeguata contestazione da parte dell'INMI su motivata proposta del Responsabile della ricerca; d) non abbiano ripreso l'attività al termine dei periodi di sospensione previsti dal contratto; e) si assentino ingiustificatamente; f) si rendano colpevoli di violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e di cui al Codice di Comportamento aziendale, adottato con Deliberazione n. 437 del 12/09/2016, per quanto compatibili, e al Codice di Condotta per l'Integrità della Ricerca di cui alla Deliberazione n. 618 dell'11/12/2023; g) svolgano attività non compatibili.

Il Responsabile della ricerca è tenuto a segnalare per iscritto, alla Direzione Scientifica e per opportuna conoscenza all'U.O.C. Risorse Umane, le circostanze descritte al paragrafo precedente.

Il borsista che intenda recedere anticipatamente dalla fruizione della borsa di studio deve darne comunicazione scritta al Responsabile della Ricerca e alla Direzione Scientifica, con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi, per consentire la sostituzione e la prosecuzione del lavoro di ricerca.

In caso di recesso anticipato non giustificato o adeguatamente motivato, il borsista non potrà ottenere l'assegnazione di ulteriori borse di studio.

L'Istituto ha il diritto di recedere in caso di interruzione motivata della ricerca, con riconoscimento al borsista del compenso relativo al mese nel quale si verifica il recesso, senza alcun obbligo di indennizzo.

Art. 16 – (Invenzioni)

Qualora nel corso dello svolgimento delle attività di ricerca oggetto della BSR, il Borsista realizzi un'invenzione suscettibile di formare oggetto di brevetto industriale (o titolo simile), i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione spetteranno all'INMI, salvo il diritto morale spettante al borsista di esserne riconosciuto autore.

Il Borsista ha l'obbligo di comunicare, immediatamente e per iscritto, al Responsabile della Ricerca il conseguimento di detto risultato ed è tenuto a non divulgare detto risultato prima del deposito della domanda di brevetto.

Qualora l'INMI decida di procedere con il deposito di una domanda di brevetto riconoscerà all'autore dell'invenzione il 50% (cinquanta per cento) dei canoni o proventi derivanti direttamente o indirettamente dallo sfruttamento commerciale del brevetto, al netto dei costi sostenuti per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto, nonché per il mantenimento della copertura brevettuale, secondo quanto disposto dall'art. 65 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss. mm. ii. In presenza di più inventori detta percentuale sarà ripartita tra gli stessi in parti uguali, salvo diversa indicazione concorde da parte dei coinventori.

Qualora l'INMI decida di non procedere con il deposito della domanda di brevetto, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, dovrà comunicare al Borsista l'assenza di interesse a procedervi. In tal caso il Borsista potrà procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto.

Il termine di sei mesi di cui al comma 5 è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione al Borsista, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche.

Art. 17 – (Trattamento dei dati personali)

I dati personali richiesti ai candidati o da questi conferiti sono necessari ai fini della partecipazione alla procedura di selezione e, successivamente, per i soggetti vincitori di borsa, per le finalità collegate al conferimento della stessa e per l'esecuzione delle attività da parte del borsista in costanza di rapporto con l'INMI. I dati personali di candidati e borsisti saranno trattati dall'INMI in qualità di titolare del trattamento, in ossequio ai principi declinati dall'art. 5 del GDPR, nei termini di cui alle informative rispettivamente allegate all'avviso ed al contratto di conferimento della borsa.

Art. 18 - (Pubblicità)

Dell'avviso di selezione per il conferimento di BSR viene data adeguata pubblicità tramite il sito internet dell'Istituto, per un periodo di norma non inferiore a 10 giorni, unitamente ad altri mezzi idonei di divulgazione compresi i social network.

Art. 19 - (Disposizioni finali)

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 20 - (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione con provvedimento deliberativo.